

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 aprile 2026

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di aprile dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Leonardo LOTTO è assente.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **423** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI ALPEGGI NEL CORSO DELL'ESTATE 2026, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PROFILASSI E SANITÀ ANIMALE DEGLI ANIMALI, DI CUI ALLA DGR 22/2026.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod, richiama i seguenti regolamenti europei:

- il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e che stabilisce la nuova strategia comunitaria per la salute degli animali e la salute umana a decorrere dal 21 aprile 2021;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali terrestri e le uova da cova;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di sorveglianza, programmi di eradicazione e status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

Richiama altresì:

- le disposizioni vigenti in materia di profilassi e controllo della tubercolosi, della brucellosi, della leucosi bovina enzootica e dell'infezione da virus BHV-1, applicabili ai fini delle movimentazioni e della permanenza degli animali in alpeggio;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 concernente le disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53;

- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 e in particolare l'articolo 13 (Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie);
- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 che approva il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), successivamente modificato con il Decreto del Ministero della Salute del 27 gennaio 2025;
- la nota del Ministero della Salute, prot. n. 0017727 in data 7 luglio 2023, che comunica il nuovo regolamento per la consultazione della Banca Dati Nazionale (BDN) ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e del Decreto del Ministero della salute 7 marzo 2023;
- il Decreto del Ministero della Salute del 2 maggio 2024 che comunica l'adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovicaprini;
- l'Ordinanza 7/2025 del Commissario per la Peste suina africana, prorogata con successive ordinanze, in ultimo con la 3/2026 del 27 marzo 2026, che definisce le misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana.

Richiama le seguenti leggi regionali:

- 26 marzo 1993, n. 17 concernente l'Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento e il relativo Regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5;
- 13 febbraio 2012, n. 4 concernente le disposizioni per l'eradicazione della malattia virale infettiva rinotracheite bovina (BHV-1) nel territorio della Regione.

Richiama altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale del 16 maggio 2025, n. 568, che approva le modalità di utilizzo degli alpeggi durante l'estate 2025, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di profilassi e sanità animale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2025. N. 22;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 16 gennaio 2026, concernente l'approvazione del programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame per l'anno 2026, prenotazione di spesa;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 339 del 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio 2026 nei confronti della dermatite nodulare contagiosa (DNC) o Lumpy skin disease (LSD) in Valle d'Aosta.

Rende noto che, così come riferito dalla Veterinaria regionale:

- è necessario regolamentare, entro l'estate 2026, le procedure di registrazione dei bovini provenienti da aziende ufficialmente dichiarate indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e dichiarate indenni dal virus BHV-1 e degli ovini e caprini provenienti da aziende dichiarate indenni da brucellosi;
- l'approvazione della presente proposta di deliberazione rappresenta un'attività in continuità con gli anni precedenti, consentendo una pratica, l'alpeggio, che ha sempre avuto luogo;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 339 del 27 marzo 2026 è stato approvato il Piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio 2026 nei confronti della Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease – LSD), che prevede l'obbligo di vaccinazione per tutti i capi bovini detenuti sul territorio regionale, ivi compresi quelli provenienti da altre Regioni che, per motivi di alpeggio o altre forme di permanenza temporanea, accedono al territorio della Valle d'Aosta, nonché specifiche condizioni per la gestione delle movimentazioni connesse alla campagna vaccinale;
- per la gestione dei criteri relativi al contenuto di germi e cellule somatiche del latte crudo bovino prodotto in alpeggio e lavorato in loco o conferito per l'ulteriore trasformazione in un caseificio di fondovalle, si rinvia alle disposizioni emanate dall'Assessorato sanità, salute e politiche sociali n. 18458/2010 e n. 21526/2011 e loro successive integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod;

ravvisata la necessità di regolamentare, entro l'estate 2026, le procedure di registrazione dei bovini provenienti da aziende ufficialmente dichiarate indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e dichiarate indenni dal virus BHV-1 e degli ovini e caprini provenienti da aziende dichiarate indenni da brucellosi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 del 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

considerato che sia la Veterinaria regionale che la Dirigente dell'Ufficio Zootecnica, produzioni lattiero-casearie e laboratori, hanno rilasciato, per quanto di rispettiva competenza, il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le seguenti modalità di utilizzo degli alpeggi nel corso dell'estate 2026:
 - a) i bovini provenienti da aziende ufficialmente dichiarate indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e dichiarate indenni dal virus BHV-1, nonché gli ovini e i caprini provenienti da aziende

dichiarate indenni da brucellosi possono essere movimentati negli stessi codici pascolo e alpeggi;

- b) i termini e le modalità per la movimentazione degli animali da e verso codici di pascolo/alpeggio sono i seguenti:
- i. la movimentazione verso i codici pascolo deve essere effettuata mediante la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato (DDA);
 - ii. il responsabile/detentore del pascolo deve redigere, firmare e presentare la dichiarazione di movimentazione verso codici pascolo e alpeggi all'Ufficio Servizi zootecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, utilizzando il portale informatico predisposto dal medesimo Ufficio, almeno 15 giorni prima della movimentazione degli animali. Con la dichiarazione in oggetto, il responsabile/detentore del pascolo comunica il codice di pascolo, la denominazione identificativa del pascolo e, qualora presenti, i relativi tramuti. Fornisce inoltre, le informazioni richieste, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 3562 del 5 dicembre 2008 e della deliberazione di Giunta regionale n. 1380 del 21 maggio 2010 e successive modificazioni, relativamente alla produzione di latte e alla sua destinazione, nonché alla gestione delle analisi per la carica batterica e per le cellule somatiche del latte crudo bovino prodotto in alpeggio, secondo le disposizioni previste dal protocollo dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali n. 18458/2010 e n. 21526/2011 e loro successive integrazioni;
 - iii. la suddetta dichiarazione sostituisce la registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, comunicando la tipologia di produzione effettuata e conservando, come documento di tracciabilità, le planimetrie di dette strutture, firmate dall'interessato e descrittive la situazione aziendale per ogni locale e la destinazione d'uso. Il responsabile/detentore del codice pascolo è tenuto, inoltre, a comunicare all'Ufficio servizi zootecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali eventuali variazioni dei dati identificativi, la cessione o la fine dell'attività, nonché ogni modifica o integrazione significativa della tipologia di attività e delle strutture. La dichiarazione costituisce tracciabilità dell'utilizzo delle strutture quali estensione delle aziende di piano;
 - iv. la dichiarazione di movimentazione verso codici pascolo e alpeggi, per i capi provenienti da fuori Regione, è integrata dalla specifica dichiarazione relativa alla vaccinazione obbligatoria contro la Dermatite Nodulare Contagiosa (LSD), predisposta dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL Valle d'Aosta, che costituisce parte essenziale del procedimento di autorizzazione alla movimentazione;
 - v. il trasportatore deve certificare di aver provveduto al lavaggio e alla disinfezione del mezzo di trasporto, sul quale appone un cartello giallo recante la dicitura "disinfettato" seguita dalla data della disinfezione e dalla sua firma. Il trasporto di animali deve essere accompagnato da una copia del DDA di riferimento;
 - vi. ogni documento di accompagnamento (DDA) verso un pascolo è consultabile dall'Autorità del comune competente sul pascolo. Le Autorità comunali competenti sul pascolo accedendo a BDN visualizzano le informazioni sui pascoli e sugli animali, ai fini dell'adempimento delle proprie competenze in materia;
 - vii. gli spostamenti da codice di pascolo verso il macello devono essere eseguiti esclusivamente tramite l'utilizzo di un documento di accompagnamento informatizzato (DDA) al fine di

consentire le necessarie verifiche sanitarie da parte dell’Autorità competente;

- viii. durante e al termine del periodo di monticazione la movimentazione verso altri pascoli o il rientro verso codici aziendali di fondovalle deve essere effettuata mediante la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato (DDA) o, laddove ciò non fosse possibile e a seguito di segnalazione opportunamente motivata da far pervenire all’Ufficio Servizi zootecnici dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, mediante la compilazione del “ex MODELLO 4” in formato cartaceo. In quest’ultimo caso, il modello cartaceo deve essere registrato in BDN entro 3 giorni dalla data di movimentazione. Il rientro nel codice aziendale di fondovalle deve essere registrato dalla BDN prima di procedere con successive movimentazioni degli animali, quali ad esempio macellazioni, vendite, affide;
 - ix. durante il periodo della monticazione (15 giugno - 15 ottobre) e per gli spostamenti da codice pascolo, la movimentazione per la partecipazione a manifestazioni zootecniche senza compravendita della durata massima di ventiquattro ore e il relativo rientro, nelle more delle implementazioni delle funzionalità della BDN, possono avvenire anche mediante accompagnamento del capo con la relativa scheda animale stampata dal portale della BDN, purché la tracciabilità degli spostamenti venga garantita dal responsabile della manifestazione;
 - x. per quanto riguarda la dermatite nodulare contagiosa le movimentazioni sono fatte nel rispetto del 2023/361 capitolo IX, fatto salvo deroghe per comprovate esigenze di benessere e zootecniche valutate ed autorizzate dai Servizi veterinari che potranno consentire le movimentazioni tenendo conto dell’unità epidemiologica di riferimento e della situazione sanitaria complessiva dello stabilimento o del gruppo di animali interessato;
- c) in aggiunta a quanto disposto dalla lettera b), sono di seguito elencate le condizioni sanitarie da rispettare per la movimentazione e la permanenza degli animali in alpeggio provenienti al di fuori del territorio della Regione:
- i. per quanto riguarda **tubercolosi, brucellosi e leucosi**, i **bovini** devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni e soddisfare le condizioni sanitarie dall’Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2020/689;
 - ii. per quanto riguarda la **brucellosi**, gli **ovicaprini** devono provenire da allevamenti indenni e soddisfare le condizioni sanitarie dall’Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2020/689 e Decreto del Ministero della salute 2 maggio 2024 e suoi allegati relativi alle movimentazioni;
 - iii. per quanto riguarda la **rinotracheite bovina infettiva (IBR)**, i bovini devono soddisfare le condizioni sanitarie equivalenti a quelle previste dall’Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2020/689;
 - iv. per quanto riguarda il virus della **febbre catarrale degli ovini** (Bluetongue – BT), con nota 0010022-04/04/2025-DGSAF-MDS-P il Ministero della Salute ha dichiarato l’intero territorio nazionale zona omogenea per i sierotipi circolanti sul territorio, che al momento sono il BTV1, il BTV3, il BTV4 e il BTV8 e, pertanto, non è richiesta alcuna tipologia di controllo per gli animali in alpeggio provenienti al di fuori del territorio della Regione;
 - v. per quanto riguarda il virus della **dermatite nodulare contagiosa** (lumpy skin disease - lsd):
 - la movimentazione di bovini provenienti da stabilimenti situati al di fuori del territorio

- regionale, destinati alla reintroduzione o alla monticazione in Valle d'Aosta, è subordinata al rispetto delle disposizioni previste dal Piano vaccinale regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 339 del 27 marzo 2026;
- ai fini dell'autorizzazione della movimentazione, il detentore dell'alpeggio è tenuto a trasmettere preventivamente nei 15 giorni precedenti la movimentazione al Servizio Veterinario competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta la dichiarazione di monticazione e di impegno alla vaccinazione LSD, redatta secondo il modulo appositamente predisposto;
 - il Servizio Veterinario valuta preventivamente la situazione vaccinale e individua le modalità operative di gestione dei capi, in coerenza con il Piano vaccinale, distinguendo i capi provenienti da allevamenti che hanno aderito alla campagna vaccinale LSD 2025 da quelli che provenienti da allevamenti mai vaccinati contro LSD;
 - l'ingresso degli animali e la loro permanenza in alpeggio sono comunque subordinati alla vaccinazione obbligatoria contro LSD, che viene effettuata secondo le modalità e tempistiche concordate con il Servizio Veterinario competente.
- vi. l'Autorità competente locale ricevente autorizza e valida l'ingresso degli animali al di fuori del territorio regionale tramite specifica funzione in BDN, seguita dall'invio del modulo di accompagnamento DDA, che dovrà essere sempre esplicitamente validato dall'ACL originaria;
- vii. In riferimento al punto precedente, nel caso di animali provenienti da territori ricadenti in zone soggette a restrizione per **peste suina africana (PSA)**, si applicano le disposizioni di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario per la peste suina africana n. 7/2025, come prorogata dall'Ordinanza n. 3/2026, e in particolare quanto previsto dall'articolo 8 (Ulteriori misure di controllo nelle zone soggette a restrizione), comma 8. In base a tale disposizione, la movimentazione degli animali verso l'esterno delle zone di restrizione di livello II, III e dell'area infetta è subordinata al rilascio di apposita deroga, che i responsabili delle greggi devono richiedere alle Autorità competenti locali (ACL) dei comuni di partenza e di destinazione. La movimentazione potrà essere autorizzata esclusivamente previo parere favorevole dell'ACL del comune di destinazione e a condizione che siano applicate specifiche misure di riduzione del rischio, individuate dall'ACL territorialmente competente. Tutte le garanzie e le condizioni concordate devono essere puntualmente riportate dall'ACL del comune di partenza sul Documento di accompagnamento elettronico (DDA);
- d) sono inoltre da rispettare le seguenti condizioni sanitarie:
- i. nel caso in cui vengano rilevati casi sospetti di tubercolosi, leucosi e rinotracheite bovina infettiva (nei bovini), brucellosi (nei bovini o negli ovicapri) durante il periodo di monticazione di animali provenienti da stabilimenti diversi, l'Autorità sanitaria competente adotta misure di isolamento in funzione alla situazione e vengono applicate le misure di cui all'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 22 del 13 gennaio 2025. In questi casi qualunque movimentazione è soggetta ad autorizzazione del Servizio Veterinario competente per territorio;
 - ii. ogni caso di aborto deve essere immediatamente segnalato dal detentore del pascolo al veterinario dell'Azienda USL competente per territorio che dovrà isolare l'animale ed eseguire quanto contenuto nell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 22 del 13 gennaio 2025;
 - iii. non sono ammesse le monticazioni e le demonticazioni di greggi con spostamento a piedi

lungo il fondovalle principale, mentre tali spostamenti sono consentiti solo per brevi tratti lungo le vallate laterali. Resta ferma la possibilità di effettuare spostamenti a piedi delle greggi nell'ambito di un'effettiva attività di pascolo vagante, intesa come modalità di allevamento che prevede il pascolamento progressivo degli animali sul territorio, anche nel fondovalle, nel rispetto delle norme vigenti applicabili a tale modalità di allevamento e delle disposizioni delle autorità competenti;

- e) il Servizio Veterinario della S.C. Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Valle d'Aosta e l'Ufficio Servizi zootecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali hanno facoltà di eseguire i controlli circa la corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla presente deliberazione e di applicare eventuali conseguenti sanzioni;
- 2) di stabilire che la presente deliberazione sia notificata all'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alle Forze dell'Ordine, all'Assessorato agricoltura e risorse naturali e all'Associazione Regionale Allevatori Valdostani (AREV);
- 3) di dare atto che il modulo di dichiarazione di movimentazione e impegno alla vaccinazione obbligatoria contro la Dermatite Nodulare Contagiosa (LSD) per i capi provenienti da fuori regione costituisce parte integrante delle procedure operative connesse alla presente deliberazione ed è allegato alla medesima;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
- 5) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sezione Sanità.

MODULO DICHIARAZIONE DI MOVIMENTAZIONE IN VALLE D'AOSTA E IMPEGNO A SOTTOPORRE I CAPI A VACCINAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA

(Piano vaccinale LSD - DGR 339/2026)

Alla Struttura Complessa Sanità Animale dell'Azienda USL Valle d'Aosta
Al veterinario territorialmente competente della struttura/alpeggio di destinazione

1. DATI DEL DICHIARANTE

- Cognome e Nome / Ragione sociale: _____
- Codice Fiscale / P.IVA: _____
- Indirizzo sede: _____
- Telefono: _____ Email/PEC: _____
- Documento d'identità (tipo e n.): _____
- In qualità di: Proprietario Detentore Legale rappresentante

2. DATI DELLO STABILIMENTO DI PROVENIENZA (REGIONE/ASL DI ORIGINE)

- Codice stabilimento (IT...): _____
- Comune/Provincia: _____
- ASL competente (territoriale): _____
- Veterinario ufficiale/competente (se noto): _____

3. DESTINAZIONE IN VALLE D'AOSTA

- Alpeggio / Struttura di destinazione: _____
- Comune: _____
- Codice stabilimento di arrivo (se già assegnato): _____
- Referente in loco (nome/telefono): _____

4. DATI DEL MOVIMENTO (MONTICAZIONE)

- Data prevista di arrivo in Valle d'Aosta: ____ / ____ / ____
- Data prevista di partenza/uscita (se disponibile): ____ / ____ / ____
- Specie: BOVINI (altro: _____)
- Numero capi: _____
- Identificativi: elenco allegato (Allegato 1) banca dati / stampa (Allegato 2)

PREMESSE

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che:

1. Con la DGR n. 339/2026 la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha approvato il Piano vaccinale regionale contro la Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease – LSD), prevedendo la vaccinazione obbligatoria dei capi bovini che accedono al territorio regionale, incluse le movimentazioni verso gli alpeggi.
2. Il Piano prevede specifiche modalità organizzative e sanitarie finalizzate a garantire la protezione del patrimonio zootecnico regionale e la corretta gestione dei flussi di animali.
3. Ai fini dell'attuazione del Piano è richiesta la programmazione preventiva delle movimentazioni e la collaborazione degli allevatori con i Servizi veterinari competenti.
4. La vaccinazione obbligatoria è condizione essenziale per la permanenza degli animali sul territorio regionale.
5. È previsto un distinguo operativo tra:
 - A) capi provenienti da allevamenti che hanno aderito alla campagna vaccinale lsd 2025 (secondo evidenze registrate/valutate dal Servizio Veterinario);
 - B) capi provenienti da allevamenti mai vaccinati o non coperti da immunità vaccinale, per i quali è necessaria una gestione dedicata prima dell'arrivo a destino.

5. DICHIARAZIONE SULLO STATO VACCINALE

(barrare una sola casella)

A) CAPI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTO CHE HA ADERITO ALLA CAMPAGNA VACCINALE LSD 2025

Il/La sottoscritto/a dichiara che i capi oggetto di movimentazione provengono da un allevamento che ha aderito alla campagna vaccinale contro la Dermatite Nodulare Contagiosa (LSD) nell'anno 2025.

Dichiara altresì che:

- una parte dei capi risulta vaccinata nel 2025 e ancora coperta da immunità;
- una parte dei capi, acquisita successivamente alla campagna vaccinale 2025, non risulta vaccinata.

Il/La sottoscritto/a prende atto che, in considerazione dell'avvenuta adesione dell'allevamento alla campagna vaccinale 2025, tutti i capi, inclusi quelli non precedentemente vaccinati, salvo diverse indicazioni e previo accordo con il Veterinario competente per territorio dello stabilimento di destinazione, possono raggiungere direttamente lo stabilimento di arrivo in Valle d'Aosta ed essere sottoposti alla vaccinazione obbligatoria contro LSD presso lo stabilimento di arrivo entro 15 giorni.

B) CAPI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTO MAI VACCINATO CONTRO LSD

Il/La sottoscritto/a dichiara che i capi oggetto di movimentazione provengono da un allevamento che non ha aderito alla campagna vaccinale LSD 2025 e che i capi non risultano mai vaccinati contro la Dermatite Nodulare Contagiosa.

In tal caso, il/la sottoscritto/a prende atto che i capi dovranno sostare in apposita area dedicata, che sarà successivamente individuata e comunicata dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL Valle d'Aosta, al fine di essere vaccinati prima del raggiungimento della destinazione finale garantendo, attraverso il personale addetto alla conduzione e alla gestione degli animali, il necessario supporto operativo alle operazioni di vaccinazione, al fine di agevolarne lo svolgimento in condizioni di sicurezza ed efficacia.

Il proprietario/detentore degli animali può proporre una modalità alternativa per ottemperare all'obbligo di vaccinazione, che deve essere preventivamente approvata dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL e dal Veterinario regionale. Considerato che le operazioni di vaccinazione possono essere effettuate esclusivamente in presenza dei Servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, tali modalità alternative devono essere adeguatamente programmate e organizzate con congruo anticipo.

6. IMPEGNI DELL'ALLEVATORE (obbligatoria)

Il/La sottoscritto/a si impegna formalmente a:

1. Concordare con il Veterinario competente per territorio dello stabilimento di arrivo in Valle d'Aosta la data di monticazione (arrivo dei capi) almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista di ingresso sul territorio regionale, al fine di consentire l'organizzazione delle attività di controllo e vaccinazione previste dal Piano.
2. Rispettare le modalità operative, le tempistiche e le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL Valle d'Aosta in attuazione del Piano vaccinale.

7. AUTORIZZAZIONE ALLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA LSD (spuntare obbligatoriamente)

AVVERTENZA: la mancata autorizzazione comporta le conseguenze di cui al punto 8)

Il/La sottoscritto/a, in relazione ai capi indicati nel presente modulo:

AUTORIZZA

il Servizio Veterinario dell'Azienda USL Valle d'Aosta a sottoporre i capi alla vaccinazione obbligatoria contro la Dermatite Nodulare Contagiosa (LSD), all'ingresso nel territorio regionale e/o secondo le modalità previste dal Piano (inclusa eventuale vaccinazione presso stabilimento di arrivo, ove applicabile e concordato).

NON AUTORIZZA

(non intendo prestare l'autorizzazione alla vaccinazione).

8. CLAUSOLA CONSEQUENZIALE – MODELLO DDA

Il/La sottoscritto/a prende atto che in assenza della spunta e della firma dell'autorizzazione alla vaccinazione di cui al punto 7 ("AUTORIZZO"), il Modello DDA relativo alla movimentazione non potrà essere validato dal Veterinario territorialmente competente dell'ASL di provenienza, e la movimentazione verso la Valle d'Aosta non potrà essere autorizzata.

9. ALLEGATI

- Allegato 1 – Elenco identificativi capi (matricole)
 - Allegato 2 – Stampa registrazioni vaccinali / evidenze BDN (se disponibili)
 - Allegato 3 – Copia documento d'identità del dichiarante
 - Altro: _____
-

10. DICHIARAZIONE FINALE E FIRME

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto integralmente il presente modulo, di comprenderne il contenuto e di accettare gli impegni e le condizioni in esso riportati.

Luogo: _____ Data: ____ / ____ / _____

Firma leggibile dell'allevatore/detentore

(Timbro se impresa)